

STUDIO CONTI STP S.N.C.
DEI DOTTORI ALESSANDRO CONTI E MARCO CONTI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Ferrara, lì 01/12/2025

A TUTTI I CLIENTI

DELLO STUDIO INTESTATO

Loro sedi.

Oggetto: Abrogazione ventilazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026 ancora in forse.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, durante la seduta del 22 luglio 2025, uno schema di decreto legislativo che segna la conclusione di una prassi fiscale ormai consolidata, quella cioè della ventilazione dei corrispettivi.

La ventilazione dei corrispettivi – sempre che tale schema di Decreto venga approvato, in quanto non se ne sa più niente - cesserà di esistere dal primo gennaio del prossimo anno.

La disposizione, prevista nell'art. 24, terzo comma, del DPR 633/1972, ha rappresentato per decenni una boccata d'ossigeno per categorie specifiche di commercianti al dettaglio, tra le quali le Farmacie. Questi soggetti, che si trovavano a gestire vendite con aliquote IVA eterogenee, potevano registrare l'importo complessivo dei corrispettivi senza dover distinguere ogni singola operazione in base alla relativa aliquota.

Se quindi verrà approvato definitivamente l'articolo 8 contenuto nell'anzidetto schema di decreto legislativo del 22 luglio 2025, l'abrogazione del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi entrerà in vigore dal primo gennaio 2026.

Il sistema della ventilazione si basa su un principio apparentemente semplice: annotare tutti i corrispettivi in un unico importo giornaliero e ripartire successivamente in proporzione agli acquisti, mensili, trimestrali e annuali.

La ratio di questa agevolazione appariva evidente negli anni precedenti l'avvento dei registratori telematici. I commercianti dovevano infatti districarsi manualmente tra aliquote diverse senza gli ausili tecnologici odierni.

L'eliminazione della **ventilazione dei corrispettivi** non giunge inaspettata. L'evoluzione tecnologica ha reso questo strumento di semplificazione sostanzialmente obsoleto. I registratori telematici attuali sono in grado di "leggere" automaticamente l'aliquota dal prodotto e contabilizzarla distintamente, eliminando di fatto la complessità che la ventilazione intendeva risolvere.

STUDIO CONTI STP S.N.C.
DEI DOTTORI ALESSANDRO CONTI E MARCO CONTI
4 4 1 2 1 F E R R A R A V I A B O R G O D E I L E O N I 3 9 T E L . 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
V I A L E O G R A M E L L I N I 1 2
T E L . 0 5 4 3 7 7 4 2 0 7

2 0 1 2 1 M I L A N O
V I A B O R G O N U O V O 1 0
T E L . 0 2 6 5 5 6 0 3 0 6

3 5 1 3 1 P A D O V A
P I A Z Z A D E G A S P E R I 1 2
T E L . 0 4 9 6 5 4 5 3 5

4 5 1 0 0 R O V I G O
C O R S O D E L P O P O L O 1 0 4
T E L . 0 4 2 5 2 7 5 0 7

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Dal punto di vista operativo, sempre che la suddetta eliminazione venga confermata, i Farmacisti dovranno, con riferimento al 1° gennaio 2026:

- Contattare il proprio tecnico del Registratore Telematico per eliminare il codice a suo tempo impostato per indicare che la vendita è effettuata con il metodo Iva della ventilazione (disciplinata dall'articolo 24, comma 3 D.P.R. 633/1972);
- Far avere mensilmente al proprio referente di contabilità del nostro Studio l'elenco giornaliero dei corrispettivi dei servizi con aliquota 22%, che hanno un tasto a parte nel Registratore Telematico, ma che vengono, una volta trasmessi all'Agenzia delle Entrate, sommati assieme ai corrispettivi relativi alle vendite di merci al 22%.

Ricordo che, per quanto concerne i servizi:

- 1) **Sono esenti da IVA** tutte le prestazioni sanitarie rese dalla farmacia nei confronti dei clienti quando mette a loro disposizione operatori sociosanitari, infermieri, fisioterapisti, a condizione che siano richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta: prestazioni che prevedono l'erogazione, anche da remoto, di servizi professionali nell'ambito sanitario, come l'holter cardiaco o pressorio, l'ECG, ecc. L'esenzione qui è applicabile, purché tuttavia siano servizi prescritti da medici o pediatri e vengano erogati *anche* da personale specializzato.

Per tali corrispettivi di servizi esenti non è necessario che la Farmacia comunichi mensilmente al nostro Studio i dati, in quanto verranno scaricati direttamente dal cassetto fiscale.

- 2) **Sono invece imponibili Iva con aliquota 22%** i test "auto-diagnostici", cioè quelli gestiti/gestibili direttamente a domicilio dai pazienti *in funzione di autocontrollo* o che possono, in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario.

Tali prestazioni nella pratica vengono effettuate direttamente dal farmacista mediante apparecchiature automatiche (come ad esempio il test per la glicemia, le analisi delle urine, la misurazione della pressione arteriosa): in questa ipotesi non c'è l'esenzione ed è applicabile l'iva ordinaria del 22% (come d'altra parte l'aliquota del 22% si applica anche per i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti forniti dalla farmacia, secondo quanto disposto dall'art. 3 del DPR 633/1972).

Per tali corrispettivi imponibili iva al 22% è necessario, si ripete, far avere al nostro Studio, mensilmente, l'elenco giornaliero.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e riservandomi di comunicarVi tempestivamente la conferma o meno di tale provvedimento per il prossimo 01/01/2026, Vi saluto cordialmente.

Marco Conti